
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI, RESIDENTI A CONCESIO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG ZC932D5B75.

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di "TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', RESIDENTI A CONCESIO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022".

Art. 2 – Finalità dell’appalto

Il servizio è finalizzato all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa.

Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Il servizio dovrà svolgersi dal lunedì al sabato in favore di due studenti con disabilità residenti nel Comune di Concesio e frequentanti due istituti superiori a Brescia.

Il trasportatore dovrà mettere a disposizione un mezzo proprio idoneo e il relativo autista, tenendo in considerazione che uno dei due studenti utilizza la sedia a rotelle.

Ulteriori indicazioni utili allo svolgimento del servizio:

- zona di residenza del primo studente: Costorio di Concesio;
- zona di residenza del secondo studente: Campagnole di Concesio;
- Istituto frequentato dal primo studente: Liceo “De André” di Brescia;
- Istituto frequentato dal secondo studente: Istituto Superiore “Mantegna” di Brescia;
- il tragitto normale per il trasporto di entrambi gli studenti da casa a scuola o da scuola a casa è pari a km. 15,7 medi (gli itinerari sono stati calcolati utilizzando l'applicazione Google Maps ed inserendo gli indirizzi di entrambi gli studenti e di entrambi gli istituti);
- il tragitto per il trasporto del primo studente da casa a scuola è pari ad una media di 10,4 km, parimenti al tragitto di ritorno;
- tragitto per il trasporto del secondo studente da casa a scuola è pari ad una media di 11,1 km, come il percorso di ritorno verso casa;
- l'orario di inizio delle lezioni di entrambi gli istituti è alle ore 8.00 (orario entro il quale gli studenti devono essere a scuola);
- l'orario di chiusura delle lezioni per l'Istituto “Mantegna” è alle ore 13 tutti giorni dal lunedì al sabato;
- l'orario di chiusura delle lezioni per l'Istituto “De André” è alle ore 13 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, mentre è alle ore 12 nei giorni martedì, giovedì e sabato;
- periodo di esecuzione del servizio: secondo il calendario scolastico con inizio presunto il 13/09/2021 e termine presunto il 08/06/2022;
- negli orari di ingresso e di uscita compatibili tra i due istituti il viaggio andrà considerato congiunto, mentre negli orari non compatibili i viaggi per i due studenti saranno effettuati separatamente;
- nell'arco dell'anno scolastico il secondo studente potrebbe dover frequentare attività pomeridiane scolastiche straordinarie (anticipatamente programmate), per cui si deve garantire il trasporto.

Art. 4 – Obblighi a carico dell’appaltatore

L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere effettuate da personale di qualifica professionale idonea.

L'affidatario si obbliga a non chiedere corrispettivi all’utenza per relativa per l'espletamento del servizio oggetto della presente capitolato.

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

Il Comune di Concesio si obbliga a provvedere al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, salvo imprevisti non preventivabili.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - e) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - f) le norme del codice civile;
 - g) la legge 104/1992, la legge 328/2000.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto il capitolato prestazionale, la lettera di invito e l'offerta economica dell'appaltatore.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Durata del contratto

Il servizio ha inizio dalla data del 13/09/2021 e ha durata per l'intero periodo di frequenza scolastica.

Art. 9 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, che si svolge secondo tutte le condizioni del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza ed a suo rischio. L'importo per il servizio si intende unico e comprensivo di ciascuna voce di spesa ad esso relativa.

Art. 10 – Esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per ciò che riguarda l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore risulti inadempiente, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

L'ente aggiudicatario emetterà mensilmente fattura sulla base dell'attività effettivamente svolta e l'importo corrisponderà al numero dei viaggi, suddivisi nelle tre tipologie sopra indicate, per il corrispondente importo offerto.

La fattura andrà corredata da un prospetto indicante i viaggi effettuati per ogni giornata lavorativa, suddivisi per tipologia, e sottoscritto dal referente dell'ente appaltatore.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni stabilite nel contratto e nel presente capitolato.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento - da parte della stazione appaltante - del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa al soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante si riserva infine, in caso eventuali "non conformità" evidenziassero oggettive e gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro;

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 19 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale - nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali - tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

a) Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Concesio.

b) Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016/UE l'affidatario assumerà la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati oggetto del servizio descritto nel presente Foglio patti e condizioni.

Nell'ambito dell'attività oggetto del servizio, l'affidatario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e particolari relativi ai servizi offerti agli utenti dal Comune.

L'esecutore del servizio dovrà quindi assolvere, in particolare, i compiti previsti dall'art. 28 del citato Regolamento, prestando garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Dovrà, inoltre, fare in modo che il personale autorizzato al trattamento dei dati personali sia impegnato alla riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

c) Per quanto riguarda tutti i dati personali comunicati al Comune di Concesio, essi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

d) Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA Srl	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	Recupero Luigi

e) L'Interessato (ossia la persona fisica identificata o identificabile alla quale sono riferite le informazioni) può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.

f) Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune di Concesio, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (via e-mail/PEC) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016). Il Comune di Concesio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Concesio in Piazza Paolo VI, 3 - Concesio (BS).

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Concesio in Piazza Paolo VI, 3 - Concesio (BS). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it) indicati sul sito web dell'Ente.

g) Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) del Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e particolari comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); il trattamento

è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). Seguono, in elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune;
- Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione dell'accordo;
- Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Concesio;
- Ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

h) Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta comunale);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

i) Si rende edotto l'Interessato (come in precedenza definito) che il conferimento dei dati personali oggetto del presente servizio risulta essere necessario al fine di poter erogare le prestazioni dell'accordo stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni ivi risultanti.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

l) Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

Il Comune di Concesio dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e che tali termini non saranno comunque superiori rispetto a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

m) Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- il Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
- il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile;
- il Diritto di presentare reclamo ad un'autorità di controllo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016).

Art. 22 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni,

responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni.

Copia della copertura assicurativa prevista per i mezzi andrà inviata all'Amministrazione Comunale ad inizio servizio.

Art. 23 – Penali

In caso di omissioni o ritardi nell'espletamento della prestazione per cause imputabili all'appaltatore verrà applicato il regime delle penali previsto dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 24 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità al presente capitolato;
 - g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 25 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ZC932D5B75 ed in numero di determinazione di aggiudicazione.

Art. 28 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*).

Art. 29 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE